II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI POLITICA REGIONALE

(75/761/CEE)

Articolo 1

1. Ogni membro del comitato dispone di un voto. In caso d'impedimento egli può delegare i propri poteri ad un altro membro o supplente, dopo averne informato il presidente. Comunque, ciascun membro del comitato non può disporre di più di due voti. La delega è valida esclusivamente per la riunione per la quale è stata conferita.

2. Per l'intera durata del mandato il presidente delega il proprio diritto di voto ad un supplente che partecipa ai dibattiti in sua vece.

Articolo 2

1. In caso d'impedimento il presidente del comitato è sostituito dal vicepresidente.

2. Qualora il presidente od il vicepresidente lascino l'incarico prima della sua scadenza, essi sono sostituiti per la restante durata del mandato.

Articolo 3

1. Le deliberazioni del comitato sono valide quando è presente più della metà dei membri.

2. I pareri e le relazioni del comitato sono adottati se raccolgono almeno undici voti favorevoli. Le opinioni divergenti vengono esposte in un documento allegato al parere o alla relazione del comitato.

3. Qualora non sia raggiunta una maggioranza di almeno undici voti, il comitato presenta una relazione in cui sono esposte le varie opinioni espresse durante la discussione.

4. Salvo decisione contraria del comitato, i supplenti possono assistere alle sue sedute. Essi non partecipano alle votazioni ma, in taluni casi, su richiesta di un membro del comitato e con l'accordo del presidente, possono partecipare ai dibattiti.

Articolo 4

1. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda la prosecuzione dei lavori.

2. Il comitato è convocato dal presidente, sia su iniziativa di questi, sia su richiesta del Consiglio o della Commissione, sia infine su richiesta di quattro membri del comitato stesso.

3. Le convocazioni, i progetti di ordine del giorno ed i documenti di seduta devono essere comunicati al tempo stesso alle rappresentanze permanenti e ai membri del comitato, al più tardi tre settimane prima della seduta.

Articolo 5

1. Su richiesta di uno dei suoi membri, il comitato può sentire l'opinione, espressa oralmente o per iscritto, di rappresentanti di organizzazioni sindacali e professionali in merito a determinati argomenti direttamente connessi con i compiti del comitato stesso.

2. Qualora le questioni iscritte all'ordine del giorno riguardino determinate regioni, il comitato può, se i membri designati dallo Stato membro interessato lo giudicano utile, sentire le opinioni, espresse oralmente o per iscritto, dei rappresentanti istituzionali o degli ambienti interessati delle regioni medesime.

Articolo 6

Le deliberazioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro sono riservate. Per ogni riunione del comitato è redatto un resoconto sommario relativo alle conclusioni del comitato. Nel resoconto le dichiarazioni fatte dai membri vengono riportate soltanto su esplicita richiesta di questi.

Articolo 7

Su richiesta del Consiglio o della Commissione, il comitato può designare uno o più membri per presentare oralmente i risultati dei lavori del comitato stesso.

Articolo 8

La segreteria del comitato provvede alla preparazione dei lavori nonché ai necessari collegamenti con gli altri comitati o gruppi di lavoro.

Articolo 9

La corrispondenza destinata al comitato, compresa quella relativa alla nomina o alla sostituzione di membri successivamente alla costituzione del comitato medesimo, è indirizzata al presidente presso la sede della segreteria.